

COMUNE DI CASSINE
Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE**

Allegato alla delibera C.C. n.30 del 29/12/2021.....

INDICE

Articolo 1 – Principi ispiratori ed oggetto del regolamento

Articolo 2 – Definizione di volontario

Articolo 3 – Valorizzazione del volontariato

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Articolo 5 – Istituzione dell'Albo dei Volontari civili

Articolo 6 – Requisiti richiesti ai volontari civili

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo

Articolo 9 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario civile

Articolo 10 - Espletamento del servizio

Articolo 11 – Caratteristiche del rapporto fra Volontario civile e Amministrazione

Articolo 12 – Controllo delle attività e cessazione della collaborazione dei Volontari civili

Articolo 13 - Uso delle attrezzature

Articolo 14 – Attività formativa

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 – Principi ispiratori ed oggetto del regolamento

1. Nell'ambito del perseguimento, a termini del vigente Statuto comunale, della collaborazione e della cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e della promozione della partecipazione dei cittadini all'amministrazione, il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione dell'utilizzo istituzionale del volontariato, con finalità di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio, per promuovere forme di cittadinanza attiva, consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e per favorire attività solidaristiche integrative.

Articolo 2 – Definizione di volontario

1. Il volontario, ai fini del presente regolamento, viene definito come una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed è finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della comunità locale, con la collaborazione di persone residenti nel territorio del Comune di Cassine.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce i servizi del Terzo Settore e altri servizi già svolti dall'Amministrazione.
4. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dai beneficiari ed investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
6. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singole persone, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli eventuali regolamenti attualmente in vigore.
7. È escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto già espressamente disciplinato da altre fonti normative.

Articolo 3 – Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di Cassine :
 - riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione alla vita sociale;
 - promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali e, più in generale, per lo sviluppo della collettività locale;

- può attuare iniziative, feste, mostre, organizzate attraverso il coinvolgimento dei volontari, al fine di sensibilizzare la comunità sul valore del volontariato.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. I volontari singoli prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguenti aree:

***AREA CULTURALE/ SPORTIVA/ RICREATIVA**

relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico e simili, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale, inclusa la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;

***AREA CIVILE**

relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, la protezione del paesaggio e della natura, la vigilanza di edifici scolastici, aree campestri, aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa - scuola dei bambini, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi, aiuole, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune che non prevedano il possesso di abilitazioni professionali a meno che il volontario non ne sia in possesso;

***AREA SOCIALE**

relativa ad attività rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, in particolare con interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.

2. I volontari potranno prestare la loro attività in affiancamento e cooperazione con associazioni di volontariato, coordinandosi ed uniformandosi alle regole ed alla struttura organizzativa delle associazioni con cui intendono cooperare.

3. In nessun caso l'attività del volontario, nel contesto previsto dal presente regolamento, potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire a carenze di organico.

4. La Giunta comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali essi potranno essere inseriti.

5. L'Amministrazione comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

Articolo 5 – Istituzione dell'Albo dei Volontari civici

1. E' istituito, presso l'Amministrazione Comunale, un Albo suddiviso per area di attività nel quale i volontari possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.
2. In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo dei Volontari civili verrà formato, approvato con Determinazione del Responsabile del servizio Segreteria - personale e pubblicato sul sito del Comune entro il 31 gennaio 2022.
3. La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati all'Ufficio Segreteria – personale.
4. Di norma ogni 3 (tre) anni l'Amministrazione Comunale effettua la revisione dell'Albo comunale dei Volontari civili, al fine di verificare la volontà o meno di tutti gli iscritti al mantenimento dell'iscrizione e alla disponibilità alla collaborazione volontaria.
5. La gestione dei Volontari è affidata al Responsabile di servizio competente per materia secondo le modalità indicate nel seguito.

Articolo 6 – Requisiti richiesti ai volontari civili

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 16 anni e non superiore a 80 anni;
 - b) cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea o cittadinanza di un Paese extra- UE purché il richiedente sia in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
 - c) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di volontariato;
 - d) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei allo svolgimento dello specifico servizio. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari civili.
2. All'Albo possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all'indirizzo del Comune mediante posta ordinaria o posta elettronica o PEC, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale del Comune.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;

- b. l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- c. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo.
- d. l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
- e. l'impegno – in caso di iscrizione nell'Albo e di affidamento di un'attività – ad uniformarsi alle richieste e direttive impartite dal Responsabile del competente servizio del Comune e/o dal tutor da quest'ultimo nominato.

5. Gli interessati, al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.

6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

7. Periodicamente potranno essere pubblicati all'Albo pretorio on line, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

8. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio Segreteria - personale, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazioni della documentazione presentata.

9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per una o più delle seguenti cause:

- a) rinuncia;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività;
- d) persistente rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità.

2. Il Volontario civico il cui comportamento determini la cancellazione dall'Albo per le motivazioni esposte al comma 1, lettere b), c) o d) del presente articolo, viene cancellato dall'Albo Comunale dei Volontari civici e non può più esservi iscritto.

Art. 9 – Individuazione del servizio e selezione del Volontario civico

1. Ciascun Responsabile di servizio del Comune, verificata l'opportunità di far svolgere un'attività di Volontariato civico, consulta l'Albo Comunale dei Volontari civici e sceglie, in base ai requisiti soggettivi e tra gli iscritti non attivi, gli iscritti potenzialmente adatti all'attività in questione; nel caso vi siano più soggetti iscritti con i requisiti necessari all'attività, a parità di requisiti la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di iscrizione all'Albo.

2. I Volontari civici, preselezionati come descritto al precedente punto 1, vengono singolarmente

convocati per un colloquio con il Responsabile del servizio in cui verrà impiegato il Volontario; il colloquio ha lo scopo di verificare la motivazione del volontario, l'effettiva disponibilità e la sua idoneità all'attività cui verrebbe preposto.

3. Conclusi i colloqui, il Responsabile del servizio, di concerto con il Responsabile del servizio Segreteria - personale, dispone, con proprio provvedimento, l'affidamento dell'attività ed approva il testo della convenzione contenente i dettagli organizzativi dello specifico rapporto di collaborazione.

Articolo 10 - Espletamento del servizio

1. Il Volontario civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta che riporti tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio contenute nel provvedimento dirigenziale di affidamento; nella comunicazione devono essere chiaramente esposti il giorno e l'ora di inizio dell'attività, il luogo o i luoghi di svolgimento del servizio, il nome e il recapito telefonico d'ufficio del Responsabile del servizio e, se diverso, del dipendente comunale referente per l'attività affidata.

2. Prima di iniziare l'attività il Volontario civico deve sottoscrivere per accettazione il testo dell'accordo approvato con il provvedimento dirigenziale indicato al comma 3 del precedente art. 9.

3. Al Volontario viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività, per consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

4. Il Volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative e del segreto d'ufficio.

5. Il Responsabile del servizio o il dipendente comunale referente per l'attività cui il Volontario è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento a cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario.

6. Il Responsabile del servizio valuta l'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative e può indicare al Volontario Civico documenti o ambiti amministrativi cui il Volontario stesso non può accedere.

7. Il volontario dovrà rendicontare la presenza su apposito modulo all'ufficio preposto, secondo i tempi concordati alla firma dell'accordo partecipativo.

8. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del Responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti.

Articolo 11 – Caratteristiche del rapporto fra Volontario civico e Amministrazione

1. All'atto dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, il Responsabile del servizio competente in ordine all'attività che sarà affidata al volontario predisporrà un accordo che verrà sottoscritto dalle parti.

2. In particolare, tali accordi devono prevedere:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti/attività a cui partecipano i volontari, considerato che è connotato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione da parte del Comune delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.
- e) il richiamo agli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali l'Amministrazione comunale è tenuta nei confronti del Volontario civico attivo;
- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa da parte del volontario di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi e sotto la direzione del "tutor" assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività.

2. Il Volontariato civico è prestato in forma volontaria e gratuita; non può essere retribuito in alcun modo neppure in forma indiretta; non può prefigurare in alcun modo un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

3. L'Amministrazione comunale, nei confronti del Volontario Civico attivo, è tenuta a tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari civici per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

5. L'Amministrazione comunale si rivarrà nei confronti dei singoli Volontari qualora dovesse essere tenuta responsabile per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla responsabilità civile.

6. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza degli enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) iscritte nel RUNS, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con il Comune singolarmente, ovvero in forma associata.

7. L'iscrizione all'Albo comunale del volontariato non esclude e/o preclude la possibilità di essere contemporaneamente associato ad altre associazioni di volontariato, sempre che non vi sia sovrapposizione con le attività già oggetto di accordi con il Comune delle stesse associazioni di appartenenza.

8. L'Amministrazione si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

Art. 12 – Controllo delle attività e cessazione della collaborazione dei Volontari civici

1. L'Amministrazione Comunale nell'ambito del controllo del corretto svolgimento delle attività dei Volontari civici, previsto dal presente regolamento, ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario civico, qualora:

- a. venga meno la necessità di utilizzo del Volontariato Civico che aveva determinato l'inizio dell'attività da parte del Volontario;
- b. da esse possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza;
- c. vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o per manifesta inidoneità anche sopravvenuta dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività medesima.
- d. siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti od ordini dell'Autorità;
- e. l'Amministrazione non ritenga più opportuno lo svolgimento dell'attività.

2. Fatta salva la facoltà di recesso da parte del Volontario, la collaborazione cessa, di norma, alla data esposta nell'accordo citato al precedente art. 11. Prima della conclusione del periodo di attività, l'Amministrazione Comunale, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'impiego del Volontario Civico, può prolungare la collaborazione con il medesimo, se lo stesso è disponibile.

Articolo 13 - Uso delle attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessari, secondo la vigente normativa di riferimento.

2. Le attrezzature assegnate dovranno essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici. Il Volontario è tenuto al corretto uso delle attrezzature e dei veicoli assegnati. In caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a discarico.

3. In caso di utilizzo da parte del Volontario civico di un veicolo comunale:

a) è a carico dell'Amministrazione comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante il possesso e la circolazione del veicolo stesso;

b) è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione de veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del servizio di assegnazione.

Articolo 14 – Attività formativa

1. I volontari civici ai quali sia stato affidato lo svolgimento di un'attività devono acquisire dall'Amministrazione la scheda della valutazione del rischio relativa alla mansione da loro ricoperta e ricevere la formazione prescritta dall'art. 37 comma 1 del d. lgs n. 81/08 e s.m. in materia di salute e sicurezza. La formazione specifica, che consentirà al volontario di svolgere la propria funzione, sarà invece a carico dell'Ufficio a cui il volontario sarà destinato.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione ed è soggetto alla duplice pubblicazione all'Albo pretorio on line prescritta dall'art. 81 comma 5 del vigente Statuto comunale
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.